

Ordinanza sindacale n..... del.....

**Oggetto: Provvedimento urgente, ai sensi dell'art. 54, c. 4, Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per la limitazione degli orari di apertura di esercizi commerciali ed esercizi di somministrazione alimenti e bevande in via ...**

## IL SINDACO

Premesso che nel centro storico di ... sono localizzati diversi esercizi commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande;

Preso atto che, quasi quotidianamente, pervengono da parte di singoli cittadini residenti in via ... e limitrofe segnalazioni, lamenti ed esposti;

In particolare tali segnalazioni, lamenti ed esposti riguardano situazioni di disturbo, nelle ore notturne, della quiete pubblica, di degrado e di alterazione del decoro urbano, oltre che di condizioni di estrema pericolosità alla circolazione veicolare, con intralcio alla pubblica viabilità, derivante dallo stazionamento di soggetti nelle immediate adiacenze dell'esercizio denominato ..., sito in via ..;

Preso atto che il suddetto esercizio di somministrazione di alimenti e bevande ..., sito in via ... n....., nelle ore notturne diventa polo di attrazione per avventori di bevande alcoliche, consumate anche all'aperto nelle vicinanze del locale, dando origine a fenomeni di degrado ed altresì di allarme sociale, con conseguente compromissione della qualità della vita delle persone residenti in zona e delle comuni regole di vita civile;

Vista la raccolta firme presentata, in data ..., dai cittadini residenti in via ... e limitrofe, mediante la quale sono stati segnalati rumorosi assembramenti, occupazione del suolo pubblico e bivacchi lungo la via, compresa la carreggiata di marcia dei veicoli;

Visto il quotidiano reiterarsi della sopra descritta situazione, con conseguente insostenibilità ed intollerabilità della situazione creatasi,

Visti altresì i rapporti della Polizia locale del.... in cui si rileva ".....", ed in cui le numerose segnalazioni dei residenti trovano ampio riscontro;

Considerato che unanime giurisprudenza ha ritenuto pienamente legittimi i provvedimenti sindacali che – nella determinazione degli orari degli esercizi che somministrano al pubblico alimenti e bevande – optino per dei criteri riduttivi dell'orario di chiusura, al fine di assicurare, all'esterno come all'interno dei locali, il rispetto della normativa in materia di inquinamento acustico, essendo sottesa la *ratio* di tutelare in via primaria la quiete pubblica, come espressione del diritto alla salute psicofisica che, come tale, prevale certamente sugli interessi puramente economici di quanti costituiscano la causa diretta od indiretta del disturbo, svolgendo un'attività di cui essi soli percepiscono i proventi, e riversandone sulla collettività circostante i pregiudizi

(sul punto T.A.R. Veneto, sez. III, 20 novembre 2007, n. 3708, in “Foro amm. TAR”, 2007, 11, p. 3416);

Considerato altresì che la *ratio* di tali provvedimenti sindacali è quella di tutelare il riposo delle persone e la quiete pubblica in presenza di locali pubblici che, nell’esercizio della loro attività e, quindi, in relazione ai comportamenti della clientela che frequenta gli stessi, arrechino un forte disagio agli abitanti della zona» (T.A.R. Lombardia, Milano, sez. III, 24 maggio 2006, n. 1264, in “Foro amm. TAR” 2006, 5, p. 1596);

Considerato infine, con precipuo riferimento alla fattispecie in oggetto, che *“il provvedimento comunale che dispone la riduzione dell’orario notturno di un pubblico esercizio, operante nell’area in cui si verificano rumorosi assembramenti, costituisce uno strumento adeguato per rimuovere il pregiudizio per la quiete pubblica, una volta che sia stato stabilito un nesso causale tra gli assembramenti medesimi ed il locale, a prescindere da qualsiasi profilo di responsabilità soggettiva da parte del gestore, e dalla riconducibilità degli stessi al pubblico esercizio per tale, ovvero alle aree pubbliche limitrofe”* (T.A.R. Veneto, sez. III, 22 maggio 2007, n. 1582, in “Foro amm. TAR”, 2007, 5, p. 1544) e che tale nesso causale risulta con evidenza dal sopra richiamato verbale della Polizia Locale;

considerata quindi l’assoluta, urgente ed indifferibile necessità di intervenire da parte della scrivente Autorità per limitare l’apertura nella ore notturne del suddetto esercizio al fine di tutelare la quiete pubblica, la sicurezza, il decoro ed il riposo delle persone ivi residenti ed adiacenti;

atteso che il pregiudizio a tali interessi nella zona considerata è determinato ed alimentato all’apertura al pubblico nelle ore serali e notturne del pubblico esercizio in indirizzo;

Riconosciuta la necessità e l’urgenza di provvedere a tutela della cittadinanza, dei residenti e del decoro urbano, oltre che dell’ordine e della sicurezza pubblica per prevenire i comportamenti di irresponsabilità ed intemperanza, che si manifestano nelle ore serali e notturne e possono determinare gravi danni all’incolumità fisica delle persone e porre a repentaglio la sicurezza delle zone in questione;

Constatato che nella fattispecie chiara è la necessità di un intervento urgente in vista dell’imminente prossimo fine settimana e del perpetrarsi del fenomeno di degrado e di violazione della quiete e della sicurezza ed ordine pubblico descritto torna a manifestarsi, per cui sussistono le particolari esigenze di speditezza del procedimento che impediscono, ai sensi dell’art. 7 della L. n. 241/1990, di comunicare agli interessati l’avvio del procedimento amministrativo;

ritenuto quindi di dover adottare un’Ordinanza contingibile ed urgente con limitazione dell’orario di apertura al pubblico nelle ore serali e notturne del pubblico esercizio in indirizzo;

Visto l'art. 54, c. 4, D.Lgs. 267/2000, come sostituito dall'art. 6, c. 1, D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modificazioni nella Legge 24 luglio 2008, n. 125;

Visto lo Statuto del Comune di ...;

Visto l'art. 2, c. 1, lett. a), d) ed e) del Decreto del Ministro dell'Interno 05 agosto 2008, il quale, in combinato disposto con l'art. 54, c. 4, D.Lgs. 267/2000, prevede la possibilità per i Sindaci di intervenire con proprie ordinanze per prevenire e contrastare situazioni di degrado urbano che favoriscono i fenomeni di violenza;

Tutto quanto sopra premesso e considerato

### **ORDINA**

All'esercizio di somministrazione alimenti e bevande denominato ..., sito in via ... n.... in persona del legale rappresentante pro tempore sig. ...- a fronte del pregiudizio e al disagio arrecati alla quiete pubblica, come sopra descritto e motivato, con riferimento ai residenti di via ... e zone limitrofe, nonché all'intralcio alla pubblica viabilità, determinato dai bivacchi formati dagli avventori del locale e per tutte le ragioni suesposte - **L'ANTICIPAZIONE DELL'ORARIO DI CHIUSURA ALLE ORE 23.00** - anziché alle ore 2.00 - in presenza di accertate situazioni di disturbo alla quiete pubblica e per il pericolo alla pubblica incolumità come descritte in premessa, a far data dalla notifica della presente Ordinanza e sino al 31.12.2012.

- a tutti, indistintamente, il **DIVIETO** di consumare e/o abbandonare in luogo pubblico bevande di qualsiasi genere contenute in bottiglie di vetro, in lattine o comunque in contenitori realizzati con il medesimo materiale.
- a tutti, indistintamente, il **DIVIETO** di detenere o abbandonare, in luogo pubblico, bottiglie vuote.

La presente Ordinanza avrà effetto dalla data di sottoscrizione e sino al 31 dicembre 2012.

Il presente provvedimento sarà reso pubblico mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune, nonché mediante inserimento nel sito Internet del Comune di ... e ne sarà data idonea diffusione mediante gli Organi di informazione e mediante comunicazione alle Associazioni di categoria dei commercianti e dei consumatori.

L'adozione del presente provvedimento sarà comunicata, con tempestività, in ossequio al 4° comma dell'art. 54 del D. lgs. N. 267/2000, al Prefetto di Milano anche ai fini della predisposizione degli strumenti necessari alla relativa attuazione.

Copia della presente sarà altresì trasmessa, per i controlli di competenza, alla Prefettura di Milano, alla Questura di Milano, al Comando Carabinieri di ..., al Comando Guardia di Finanza di Milano.

Si avverte che il mancato rispetto della presente Ordinanza sarà segnalato dagli Organi di controllo e di vigilanza all'Autorità Giudiziaria competente al fine dell'applicazione delle sanzioni previste dal codice penale nonché delle sanzioni amministrative stabilite dall'art. 7 bis del D.lgs. 267/2000.

Il Comando di Polizia Locale è incaricato della vigilanza e di ogni attività utile a garantire il rispetto del presente provvedimento, insieme agli altri soggetti della forza pubblica.

Si informa altresì che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento, oppure, in alternativa, ricorso al Presidente della Repubblica nel termine di centoventi giorni dalla data di pubblicazione.

Dalla Residenza Municipale, il ...

firmato  
Il Sindaco

# INTERVENTI EDILIZI

PRATICA EDILIZIA	TIPOLOGIA INTERVENTI EDILIZI
<p style="text-align: center;"><b>INTERVENTI “LIBERI”</b> D.P.R. 380/2001 art. 6 c. 1</p>	<p style="text-align: center;"><b>OPERE ESEGUITE SENZA ALCUN TITOLO ABILITATIVO</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. interventi di <b>manutenzione ordinaria</b></li> <li>2. interventi volti all’eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell’edificio</li> <li>3. opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro abitato</li> <li>4. movimenti di terra strettamente pertinenti all’esercizio dell’attività agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici</li> <li>5. serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell’attività agricola</li> </ol>
<p style="text-align: center;"><b>C.I.A.L.</b> (Comunicazione Inizio Attività Libera) D.P.R. 380/2001 art.6 c.2</p>	<p style="text-align: center;"><b>INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA</b> (<u>con relazione</u> asseverata da professionista abilitato)</p> <p><b>VINCOLI DI APPLICAZIONE</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. senza incremento del numero delle unità immobiliari</li> <li>2. senza modifica della destinazione</li> <li>3. senza intervento sulle parti strutturali dell’edificio</li> </ol>
	<p style="text-align: center;"><b>ELENCO INTEVENTI DA REALIZZARE CON PREVENTIVA COMUNICAZIONE DELL’AVENTE TITOLO</b> (<u>senza relazione</u> asseverata da professionista abilitato)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni;</li> <li>2. le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l'indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati;</li> <li>3. i pannelli solari, fotovoltaici e termici, senza serbatoio di accumulo esterno, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori della zona A) di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444;</li> <li>4. le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici.</li> </ol>
<p style="text-align: center;"><b>S.C.I.A.</b> (Segnalazione Certificata Inizio Attività) L. 214/1990 L. 122/2010 L.106/2011</p>	<p style="text-align: center;"><b>DA UTILIZZARE PER</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. manutenzione straordinaria (non soggetta alla CIAL)</li> <li>2. restauro e risanamento conservativo</li> <li>3. pannelli solari e impianti eolici con le limitazioni di cui al D.lgs.56/2010 e D.G.R.L.8/10622</li> </ol>

In sostanza a seguito dell'intervento normativo "interpretativo" (art. 5, c. 2, lett. c) è confermato che la SCIA sostituisce la DIA per tutti gli interventi edilizi di cui all'art. 22, c. 1 e c. 2 del TU DPR 380/2001.

Fatta salva invece la super DIA alternativa o sostitutiva del PdC (per gli interventi di cui all'art. 22, c. 3, TU DPR 380/2001 per le quali non è ammesso l'istituto della SCIA

A titolo esemplificativo sono soggetti a SCIA edilizia:

- Tutti gli interventi non riconducibili all'elenco di cui all'art. 10 TU DPR 380/2001 ovvero Permesso di Costruire;
- Tutti gli interventi non riconducibili all'elenco di cui all'art. 6 TU DPR 380/2001 ovvero liberi o CIAL
- Gli interventi di restauro e risanamento conservativo;
- I mutamenti di destinazione d'uso "funzionale";
- Gli interventi di manutenzione straordinaria che riguardino parti strutturali dell'edificio;
- I singoli interventi strutturali non costituenti un "insieme sistematico di opere" e quindi non qualificabili come "ristrutturazione edilizia" quali ad es. Il frazionamento di quella che in progetto era un'unica unità in due o più distinte unità (opere minime interne), oppure viceversa l'accorpamento di quelle che in progetto approvato erano due o più unità in un'unica unità (opere minime interne);
- Varianti a permessi di costruire che non incidano sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non modifichino la destinazione d'uso e la categoria edilizia, non alterino la sagoma dell'edificio e non violino le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire;
- Realizzazione di parcheggi al pinto terra o nel sottosuolo di fabbricati anche in deroga ai vigenti strumenti urbanistici;
- Realizzazione di parcheggi ad uso esclusivo dei residenti nel sottosuolo di aree pertinenziali esterne al fabbricati;
- L'ampliamento di fabbricati all'interno della sagoma esistente che non determini volumi funzionalmente autonomi;
- Semplici modifiche prospettiche (apertura finestre e porte).

### **Sintesi di procedimento edilizio con SCIA**

- SCIA edilizia sostitutiva della DIA – durata 3 anni
- Inizio lavori immediatamente dopo il deposito in Comune;
- Elaborati tecnici analoghi a quelli della DIA;
- Il privato si assume ogni responsabilità della regolarità dell'intervento;
- Il professionista si assume la responsabilità con l'asseverazione di conformità;
- Il controllo deve avvenire nei 30 gg. per il blocco lavori, poi autotutela;
- A lavori ultimati presentazione del certificato di collaudo finale;
- La falsa attestazione è punita con la reclusione sino a tre anni (comma 6 art. 19 L. 241/90);

- All'esecuzione dei lavori in assenza di SCIA si applica la disciplina sanzionatoria della DIA (art. 37 TU) con denuncia all'autorità giudiziaria per le false dichiarazioni e con la segnalazione all'Ordine di appartenenza per il professionista (art. 19 L. 241/90).

<p><b>PERMESSO A COSTRUIRE O "SUPER D.I.A." L.R. 12/2005 e smi</b></p>	<p><b>DA UTILIZZARE PER</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. nuova costruzione</li> <li>2. ristrutturazione urbanistica</li> <li>3. ristrutturazione edilizia che porti a un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comporti aumento di unità immobiliari e/o mutamento d'uso per le zone A</li> <li>4. recupero del sottotetto ai fini abitativi</li> <li>5. varianti sostanziali</li> </ol>
--	---

### **Sono assentiti unicamente mediante PERMESSO DI COSTRUIRE**

- gli interventi edificatori relativi alla realizzazione di nuovi fabbricati nelle aree destinate all'agricoltura (ex art. 60 lr 12/2005)
- i mutamenti di destinazione d'uso di immobili, anche non comportanti la realizzazione di opere edilizie, finalizzati alla creazione di luoghi di culto e luoghi destinati a centri sociali (art. 52, c. 3 bis, lr 12/2005).

### **VARIANTI NON SOSTANZIALI**

<p><b>C.E.A. L.R. 12/2005 e smi L.R. 3/2011</b></p>	<p><b>DA UTILIZZARE PER</b></p> <p>variante eseguite in corso d'opera purché non abbiano inciso sugli indici urbanistici e sulle volumetrie, non abbiano modificato la destinazione d'uso e la categoria edilizia, non abbiano alterato la sagoma dell'edificio e non abbiano violato le eventuali prescrizioni contenute nel Permesso di Costruire/ Denuncia di Inizio Attività. Ai fini dell'attività di vigilanza urbanistica ed edilizia, nonché ai fini del rilascio del certificato di agibilità, tali comunicazioni costituiscono parte integrante del procedimento relativo al titolo abilitativo dell'intervento principale e possono essere presentate al comune sino alla dichiarazione di ultimazione dei lavori.</p> <p>Fattispecie di cui all'art.41 c.2 L.R. 12/2005 e smi.</p>
---	--